

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

In quanto all'emendamento dell'onorevole Mancardi, io mi rimetto a quanto ha esposto l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Onorevole Mongini, mantiene il suo emendamento?

MONGINI. Sentite queste dichiarazioni, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Va bene.

Onorevole Mancardi, mantiene o ritira il suo emendamento?

MANCARDI. Attendo le spiegazioni dell'onorevole ministro delle finanze, come ha detto l'onorevole ministro dei lavori pubblici, e spero che l'onorevole ministro delle finanze sarà qui fra non molto.

PRESIDENTE. Ma scusi, onorevole Mancardi, ella proponga la sospensiva dell'articolo; perchè io non posso obbligare i ministri a venire alla Camera.

MANCARDI. Ho fatto questa proposta perchè la Commissione e il ministro dei lavori pubblici si erano riservati di lasciare al ministro delle finanze di rispondere alle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Ella dunque propone che si sospenda la votazione dell'articolo? Perchè io devo fare osservare all'onorevole Mancardi che il Parlamento non aspetta nessuno. (*Sì! sì!*)

MANCARDI. Sì; propongo la sospensiva.

PRESIDENTE. Va bene. Dunque l'onorevole Mancardi propone che sia sospesa la votazione di questo articolo. (*No! no! — Rumori a sinistra*)

Non gridino *no, no*.

Metto ai voti la sospensiva dell'articolo 28. Votino contro quelli che non approvano, senza gridare.

(Dopo prova e controprova la Camera approva la sospensiva dell'articolo 28)

Passeremo all'articolo 29.

L'articolo 29 del disegno di legge in discussione è identico all'articolo 28 del progetto della Commissione. Ne do lettura:

« Art. 29. Su tutte le linee ferroviarie del regno, le quali a partire dalla pubblicazione della presente legge verranno costruite dallo Stato, sia per intero, sia col concorso degli interessati nei limiti stabiliti, e che rimangono di proprietà dello Stato medesimo, viene per effetto della presente legge costituita la ipoteca legale a garanzia dei titoli, di cui all'articolo precedente, senza che occorra la formalità della iscrizione. »

Sull'articolo 29 è iscritto l'onorevole Sanguinetti Adolfo.

(*Non è presente*)

Non essendo presente perde il suo turno di parola.

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno

chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 29. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

L'articolo 30 del disegno di legge ministeriale è identico al 29 del progetto della Commissione. Ne do lettura:

« Art. 30. Le cedole dell'interesse semestrale dei titoli di cui sopra, verranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza. »

« I titoli ferroviari suddetti verranno pure accettati come cauzioni o malleverie di contratti, o appalti per conto dello Stato, o di servizi ed impieghi governativi, alle stesse condizioni sotto le quali vengono accettate, agli effetti di cui sopra, le cartelle di rendita consolidata 5 per cento. »

Su quest'articolo è iscritto l'onorevole Nervo.

NERVO. Io prendo a malincuore a parlare; ma è per una proposta che tende a coordinare quest'articolo con quello che concerne la creazione dei nuovi titoli. Nell'articolo che abbiamo testè sospeso non si parla, (ed io credo molto opportunamente), d'interessi semestrali, ma si dà al Governo la facoltà di determinare se gl'interessi di questi titoli abbiano da essere trimestrali o semestrali.

Siccome è una questione che pende ancora dinanzi alla Camera per un disegno di legge del quale dovrà occuparsi, io propongo che si tolga la parola *semestrale* dal primo alinea di questo articolo, il che non toglie nulla alla chiarezza dell'articolo stesso, e lascia impregiudicata la questione.

Spero che l'onorevole Commissione, e l'onorevole ministro dei lavori pubblici vorranno convenire in questa mia semplice proposta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Mancardi del tenore seguente:

« Le cedole dell'interesse *trimestrale* dei titoli di cui all'articolo 28 verranno ricevute in pagamento, ecc. »

« I titoli ferroviari suddetti, ecc. »

« ... sotto le quali vengono accettate, agli effetti di cui sopra le cartelle del *debito consolidato*. »

« Questi titoli godranno del beneficio del deposito accordato colla legge 4 aprile 1856. »

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

Essendo appoggiato l'onorevole Mancardi ha facoltà di svolgerlo.

MANCARDI. Io ho proposto che gli interessi delle obbligazioni ferroviarie abbiano a pagarsi in rate trimestrali, ma dopo le dichiarazioni dell'onorevole Nervo io mi associo alla proposta che egli ha fatto,